



CONTRATTO DI OSPITALITÀ

- 1- L'Istituto - Casa di Riposo fornisce le prestazioni previste dalla Deliberazione Giunta Regionale del 9 gennaio 1995 n. 41-42433 e s.m.i., relative alle Residenze Assistenziali Flessibili. Autonomamente ed in collaborazione con Associazioni e Gruppi di Volontariato vengono attuate iniziative in ogni campo (ricreativa, culturale, ecc.) affinché gli Ospiti possano conservare i rapporti con l'ambiente di origine. Poiché nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti, ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene. Agli Ospiti viene riconosciuta la più ampia libertà di movimento all'interno ed all'esterno della struttura. Pur avendo la Casa di Riposo messo in atto una serie di attenzioni, misure e precauzioni allo scopo di garantire i più alti standard di sicurezza la stessa non si assume alcuna responsabilità né per incidenti fortuiti alla persona, né per eventuali atti pregiudizievoli a sé o agli altri che possano essere compiuti dall'ospite Sig.
I Sig. in qualità di
intratterà rapporti con l'Amministrazione e si assumerà le responsabilità di patronato per accettazione del presente contratto.
- 2 - I parenti o coloro che si impegnano per il ricovero dell'Ospite, devono disporre, qualora ne fosse richiesto, il ritiro del ricoverato , ove questi fosse dimissibile, entro 5 giorni dall'invito. Sarà riconosciuto dall'Ente il rimborso dal giorno successivo a quello dell'effettivo ritiro.
- 3 - L'anziano ed i suoi parenti si adegueranno alle norme comportamentali ed alle prassi in vigore in Istituto.
- 4 - L'Istituto in ogni momento potrà modificare l'assegnazione delle camere o l'abbinamento degli Ospiti, senza che l'assegnatario possa esimersi o avanzare riserva alcuna.
- 5 - L'Ospite deve avere la massima cura della camera assegnatagli. Eventuali danni o manomissioni dovranno essere risarciti. Il Ricoverato dovrà evitare rumori e badare di non arrecare disturbo ai vicini o all'Istituto.
- 6 - L'Ospite può ricevere, durante l'orario stabilito per le visite, parenti ed amici, usufruendo della propria camera e degli spazi comuni dell'Istituto, a condizione di non arrecare disturbo né ai vicini né agli altri Ospiti.
- 7 - La Casa di Riposo non è responsabile della sparizione di oggetti o di valori custoditi dagli Ospiti. Pertanto è bene evitare di lasciare all'Ospite elevate somme di denaro e/ o oggetti preziosi.
- 8 - L'Istituto fornirà l'assistenza necessaria all'interno dello stesso. Per l'assistenza fuori dall'Istituto (es. Ospedali) dovranno provvedere i parenti. Per quanto riguarda le visite mediche presso Ospedali o Ambulatori A.S.L. ecc. e svolgimento di pratiche varie, verranno contattati i parenti o garanti dell'ospite.
- 9 - La retta di ricovero e dei servizi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo con apposita deliberazione. Il pagamento della predetta quota va effettuato, in **via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese** direttamente presso la Tesoreria dell'ENTE - VENETO BANCA HOLDING - Filiale di Oleggio - IBAN IT51C0503545540222570324780 oppure mediante bonifico bancario, con indicazione del mese e dell'Ospite per il quale avviene il pagamento della retta.
Il pagamento della retta decorre dalla data di conferma del posto. All'atto del ricovero il 1° pagamento della retta calcolata come sopra specificato dovrà essere effettuato in contanti o con assegno direttamente alla Casa di Riposo che ne rilascerà ricevuta.
- 10 - Decorso il termine di cui all'art. 9 e nel caso di morosità pari al massimo a due mensilità, l'IPAB, previa comunicazione scritta indirizzata all'Ospite e/ o al Garante del pagamento retta, dimetterà il Ricoverato, provvedendo comunque al recupero di tutte le spese sostenute (rette, farmaci e quant'altro).



11 - Dalla retta sono esclusi:

- i trasporti in ambulanza;
- i tickets sanitari qualora l'Ospite non usufruisca di esenzione;
- le spese per il barbiere o parrucchiere;
- ogni eventuale altra spesa di carattere personale

Per tali spese dovrà essere effettuato un deposito obbligatorio anticipato (infruttifero) di Euro 130.00 da versare sullo stesso Conto Corrente Bancario n. 000000011918. Detto deposito non andrà versato mensilmente, bensì ad estinzione dello stesso, previa comunicazione da parte della Segreteria dell'Ente.

Si pone in evidenza che è tassativamente vietato corrispondere compensi diversi da quelli contenuti nella presente documentazione con speciale riguardo a donativi e mance.

12 - Le dimissioni volontarie dell'Ospite devono essere comunicate in forma scritta con un preavviso di almeno 15 giorni.

Nel caso di dimissione volontaria immediata dovrà comunque essere corrisposta la retta intera, pari a 15 giorni, dal giorno successivo alle dimissioni.

13 - In caso di assenza facoltativa e/ o ricovero presso Ospedali, Cliniche, ecc. non verranno applicate riduzioni di retta.

14 - In caso di decesso dell'Ospite, verrà rimborsata la parte della retta non usufruita, trattenendo comunque la quota corrispondente a 3 giorni di degenza per sgombero camera e disinfezione locali e arredi usati dall'Ospite.

Per ottenere il rimborso della retta occorre presentare all'Amministrazione una richiesta scritta entro 30 giorni dall'evento.

15 - I parenti dell'Ospite dimesso o deceduto dovranno provvedere al ritiro degli effetti personali dello stesso entro 10 giorni dall'evento, decedendo dopo tale data ogni responsabilità.

16 - Qualora l'Ospite o i parenti abbiano presentato richiesta al Comune o all'ASL per ottenere l'integrazione della retta, dovrà essere comunque versata la quota intera fino al momento in cui perverrà la deliberazione di integrazione approvata dai competenti Organi.

17 - A garanzia degli obblighi fin qui assunti, l'Ospite è assistito da persona che si costituisce garante, firmatario del presente contratto.

18 - Tutte le clausole del presente contratto, sia singolarmente che nel complesso, sono espressamente accettate senza riserva alcuna.

19 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere nell'interpretazione o applicazione del presente contratto le parti stabiliscono quale Foro territoriale competente quello di Novara.

Oleggio, lì

.....

IL GARANTE

.....

Per conferma ed accettazione degli artt. 1-2-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

IL GARANTE

.....